



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 25, comma 5, e l'articolo 26, comma 6 nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 102 del 3 giugno 2015 con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni sul progetto "Porto Canale di Cagliari. Avamporto est. Realizzazione 2° lotto funzionale";

**CONSIDERATO** che il citato decreto ministeriale n. 102 del 2015 stabilisce che "*il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale*" e che l'estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 1 ottobre 2015;

**VISTA** la nota n. 12225 del 19 giugno 2019, acquisita al protocollo 15742/DVA del 19 giugno 2019, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha presentato motivata istanza di proroga per ulteriori cinque anni dei termini di validità del richiamato decreto n. 102 del 2015;

**VISTA** la nota assunta al prot. n. 62638/MATTM del 7 agosto 2020 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha trasmesso la "*relazione tecnica di aggiornamento del contesto ambientale*" e la "*relazione del Responsabile del procedimento*" del 12 marzo 2020;

**VISTA** la nota prot. n. 66473/MATTM del 27 agosto 2020, con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha dato avvio all'istruttoria presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ed ha chiesto al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

**ACQUISITO** il parere n. 24 del 10 novembre 2020 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot.

101256/MATTM del 3 dicembre 2020, costituito da n. 14 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che con il sopracitato parere n. 24 del 10 novembre 2020, la Sottocommissione VIA ha ritenuto che *“si possono ritenere confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell’ambito della procedura nazionale di valutazione di impatto ambientale, ferma restando la necessità che:*

*1. si proceda nel periodo di proroga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel decreto citato, a partire da quelle indicate per la fase ante operam – progettazione esecutiva e poi per le altre, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio previste nella prescrizione n. 16 riguardanti l’habitat della specie del genere Limonium spp., prevedendo un monitoraggio semestrale e l’esecuzione di ogni intervento utile al mantenimento in buono stato di conservazione delle piante delle specie trapiantate quale habitat prioritario 1510\* Limonium spp, dalla zona dei lavori all’area dove deve essere realizzato il Parco della Chiesa di S. Efisio, come prescritto nella Determinazione n. 24032/Det. 825 del 24/09/2008 della Direzione Generale dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna;*

*2. si provveda a procedere nel rispetto della pianificazione aggiornata vigente con riferimento a tutte le componenti ambientali e paesaggistiche già considerate in sede di Studio di Impatto Ambientale ed oggetto di possibili interferenze con il progetto in questione”;*

**ACQUISITO** il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 36638 del 15 dicembre 2020, assunto al prot. n. 106323/MATTM del 17 dicembre 2020, costituito da n. 28 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che con il citato parere n. 36638 del 15 dicembre 2020 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si è espresso favorevolmente sulla concessione della proroga richiesta, nel rispetto del quadro prescrittivo del decreto ministeriale n. 102 del 3 giugno 2015 come modificato, precisato ed integrato con il medesimo parere del 15 dicembre 2020 sopra citato;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla proroga della validità temporale, come anche alla modifica, precisazione e integrazione del decreto ministeriale n. 102 del 3 giugno 2015;

## DECRETA

### Art. 1 (Proroga)

1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la validità temporale del decreto ministeriale n. 102 del 3 giugno 2015 è prorogata di 5 anni, fino al 30 settembre 2025, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni di cui al parere n. 24 del 10 novembre 2020 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, e delle modifiche, precisazioni e della condizione ambientale indicate nel parere n. 36638 del 15 dicembre 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto vige quanto disposto nel predetto decreto ministeriale n. 102 del 3 giugno 2015.

**Art. 2**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento è comunicato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, all'ARPA Sardegna, e alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale ne darà comunicazione agli altri soggetti eventualmente interessati.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ed al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza sono computati con le medesime modalità.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE  
Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITA' CULTURALI  
E PER IL TURISMO  
Dario Franceschini